

Green Up S.p.A.

discarica Località Bossarino

Vado Ligure

ALLEGATO D

“Piano di Adeguamento e prescrizioni”



1	PIANO DI ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI.....	5
1.1	Introduzione.....	5
1.2	Conformità dell'impianto alle migliori tecniche disponibili.....	5
1.2.1	Confronto con le BAT di settore.....	5
1.2.2	Applicazione del D. Lgs. n. 121/20 alla discarica autorizzata.....	5
2	RIFIUTI CONFERIBILI IN DISCARICA.....	7
2.1	Rifiuti conferibili a smaltimento – criteri di ammissibilità.....	7
2.2	Volumetrie.....	7
2.2.1	C.E.E.R. rifiuti non pericolosi conferibili nella discarica senza esecuzione di preventiva analisi di caratterizzazione.....	15
2.2.2	Rifiuti non pericolosi palabili conferibili nella discarica con concentrazione di sostanza secca non inferiore al 15%.....	15
2.2.3	Carichi respinti.....	16
2.2.4	Disposizioni relative al Tributo Speciale delle discariche.....	16
2.3	Rifiuti conferibili a recupero – criteri di ammissibilità.....	17
2.3.1	Procedura di omologa dei rifiuti destinati a recupero.....	19
2.4	Stabilità.....	20
3	PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	20
3.1	PIANO FINANZIARIO E Tariffa.....	20
3.2	Gestione.....	21
3.3	Piano di monitoraggio e Controllo (PMC).....	24
3.4	Gestione del percolato.....	25
3.5	Ulteriori Prescrizioni.....	26
3.6	Garanzie finanziarie.....	27
4	SCARICHI IDRICI.....	28
4.1	Acque reflue industriali.....	28
4.2	Utilizzo del permeato per usi industriali.....	29
4.3	Acque di prima pioggia.....	30
4.4	Acque meteoriche di dilavamento.....	31
5	EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	32
5.1	Emissioni Convogliate.....	32
5.2	Emissioni diffuse.....	33
5.3	Odori.....	34
5.4	Qualità dell'aria.....	34
5.5	Gas di discarica.....	35
6	LIVELLI DI GUARDIA.....	36

7	RUMORE.....	37
8	PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITA' IPPC.....	38
9	COMUNICAZIONI EX ART. 29-UNDECIES – INCIDENTI O IMPREVISTI.....	40
10	SPESE A CARICO DEL GESTORE.....	41

1 PIANO DI ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI

1.1 INTRODUZIONE

L'Azienda Green Up S.p.A., per l'impianto sito in Comune di Vado Ligure, località Bossarino è già dotata di Autorizzazione Integrata Ambientale per il codice IPCC 5.4 di cui all'allegato VIII alla parte III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti".

1.2 CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

1.2.1 Confronto con le BAT di settore

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Individuazione delle migliori tecniche disponibili", per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, si considerano applicate le BAT se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i. Il subentrato D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*", entrato in vigore il 29/09/2020, ha modificato il D.Lgs. n. 36/2003, introducendo, di fatto, nuovi parametri tecnici e quindi, per quanto sopra esposto, nuove BAT di riferimento.

Si rappresenta, pertanto, che:

- a) per la discarica esistente è approvato con il presente provvedimento il piano di adeguamento al D.Lgs. n. 121/2020, che ha modificato il D.Lgs. n. 36/03. Le migliori tecnologie risultano quindi applicate (vds. successivo par. 1.2.2.);
- b) l'ampliamento è stato progettato conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/03 così come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020 e, quindi, si considerano applicate le BAT.

L'Azienda è inoltre certificata ISO 14001 e quindi condotta con un sistema di gestione ambientale che comporta un miglioramento continuo.

Il sito è registrato EMAS e pertanto opera una informazione continua del pubblico mediante la redazione della Dichiarazione Ambientale.

1.2.2 Applicazione del D. Lgs. n. 121/20 alla discarica autorizzata

- a) Per quanto riguarda la porzione di discarica già autorizzata e in esercizio sono stati valutati gli aspetti di immediata applicazione delle indicazioni del D.Lgs. n. 121/20, rispetto al progetto di riferimento e alle relative opere realizzate.
- b) Il riesame proposto riguarda le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 121/2020 all'intero D.Lgs. 36/2003 e non il solo Allegato 1. L'allegato 1 contiene per lo più i criteri costruttivi che devono essere applicati alla variante ma non alla discarica esistente come disposto dalle norme transitorie (art. 2) dello stesso D.Lgs. n. 121/2020 per i progetti autorizzati prima della sua entrata in vigore.

- c) Pertanto, l'adeguatezza della discarica esistente ai singoli articoli della nuova versione del D.Lgs. 36/2003 si focalizza principalmente sulla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e sulle relative deroghe.
- d) Il D.Lgs. 121/2020, infatti, ingloba le disposizioni sulla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 settembre 2010, che viene contemporaneamente abrogato ad eccezione della tabella 5, nota lettera a), dell'art. 6, valida fino al 1° gennaio 2024.
- e) Le modifiche al D.Lgs. 36/2003 riguardano sinteticamente i seguenti articoli introdotti e modificati dal D.Lgs. 121/2020:
- Articolo 6 (Rifiuti non ammessi in discarica);
 - Articolo 7 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica);
 - Articolo 7-bis (Caratterizzazione di base);
 - Articolo 7-ter (Verifica di conformità);
 - Articolo 7-quinquies (Discariche per rifiuti non pericolosi);
 - Articolo 10 (Contenuto dell'autorizzazione)
 - Articolo 11 (Verifica in loco e procedure di ammissione);
 - Allegato 1 (Capitolo 2) (Criteri costruttivi e gestionali degli impianti per rifiuti non pericolosi) ed in particolare le modifiche relative a:
 - Al Paragrafo 2.3 "Controllo delle acque e gestione del percolato" circa il dimensionamento delle canalizzazioni di allontanamento acque meteoriche sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di almeno 10 anni e incrementate di un ulteriore 30 per cento;
 - Al Paragrafo 2.4.1. "Criteri generali" circa la predisposizione del sistema di copertura finale della discarica esaurita, a seguito di valutazione di eventuali cedimenti del corpo discarica, dopo due anni dall'ultimo conferimento e completamento nei successivi 36 mesi;
 - Al Paragrafo 2.5 "Controllo dei gas" si specifica che l'acqua di condensa può essere reimpressa nel corpo dei rifiuti, in caso contrario, andrà trattata e/o smaltita come rifiuto liquido in idoneo impianto;
 - Al Paragrafo 2.7 "Stabilità" si richiede che i parametri geotecnici attribuiti ai rifiuti tengano conto della composizione del rifiuto medesimo e dei metodi di pretrattamento e costipamento adottati nonché dei risultati di specifiche prove in sito o di laboratorio. Inoltre, devono essere condotte le verifiche di stabilità del manufatto, dei terreni di fondazione e lungo le superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati, sia in condizioni statiche sia in condizioni sismiche così come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti;
 - Al Paragrafo 2.8 "Accesso al sito" viene introdotto l'obbligo di prevedere una barriera perimetrale arborea autoctona da realizzare prima dell'inizio dei conferimenti, al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi;

- Al Paragrafo 2.10 “Modalità e criteri di coltivazione” per l’adeguatezza ai principi introdotti dal D.Lgs. 121/2020 è necessario definire le modalità di posa in opera dei rifiuti in termini di spessore degli strati, ampiezza dell’abbancamento e inclinazione in accordo alle verifiche di stabilità effettuate predisponendo apposito piano di abbancamento.
- f) anche il sistema di gestione della copertura finale della discarica, nonché la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di sottocategoria di discarica è risultato essere oggetto di aggiornamento.

2 RIFIUTI CONFERIBILI IN DISCARICA

2.1 RIFIUTI CONFERIBILI A SMALTIMENTO – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., la discarica è inquadrata nella categoria “discarica per rifiuti non pericolosi”, gestita in regime di sottocategoria “Discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas” di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 7-sexies del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i. Detta condizione dovrà essere oggetto di conferma con le modalità indicate nei successivi capitoli.

La prosecuzione dell’esercizio dell’attività di discarica, codificata con il codice D5 “Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)” ex allegato B D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., avviene mediante la progressiva messa in opera delle volumetrie autorizzate e la copertura finale delle stesse al loro esaurirsi.

L’area è catastalmente distinta dai seguenti dati catastali:

Foglio 10	Mappali	106, 426, 469, 486
Foglio 12	Mappale	127
Ampliamento lato Est.		
Foglio 10	Mappali	106, 426, 469, 490 (Parte), 75 (parte)
Foglio 12	Mappale	127, 4 (Parte), 77, 78, 1144 (Parte)

2.2 VOLUMETRIE

La discarica è stata nel tempo autorizzata, mediante diversi atti regionali e provinciali, per una volumetria complessiva di 4.416.300 m³ netti per rifiuti di cui:

- 1.035.000 m³ autorizzati dal 1986
- 1.085.000 m³ autorizzati con l’ampliamento del 1999 e successiva variante non sostanziale (primo ampliamento),
- 1.176.000 m³ autorizzati con l'ampliamento del 2009-2014 [1100 000 m³ autorizzati con l'ampliamento del 2009 e successiva variante non sostanziale (secondo ampliamento) Sono state autorizzate due varianti (n.1 e n.2) con incrementi di scavo conseguenti alla rimozione delle coltri che non hanno comportato incrementi volumetrici per l’abbancamento dei rifiuti; la variante n. 3, invece ha previsto l’aumento della volumetria disponibile per i rifiuti (provvedimento autorizzativo n. 2173/2014). Tale variante ha comportato non solo un incremento di scavo, sempre dovuto alle stesse motivazioni, ma anche una modifica allo spessore della copertura ed un incremento di volumetria per l’abbancamento dei rifiuti. La volumetria netta per rifiuti complessiva abbancabile del secondo ampliamento a seguito della variante n.3 risulta pari a 1 176 000 m³, ovvero sia 76 000 m³ (corrispondenti a circa 95 000 m³ lordi) in più rispetto all’autorizzato precedente (+6.9%).]
- 1.120.300 m³ autorizzati nel 2018.

La discarica è già autorizzata tramite Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciate con Atto Dirigenziale n. 404 del 28/01/2008 ed aggiornata/modificata con successivi atti, i cui principali sono:

- Atto Dirigenziale n. 859 del 05/02/2009
- Atto Dirigenziale n. 2173 del 09/05/2014
- PAUR Decreto n. 124 del 12/05/2018

La richiesta di ampliamento lato est esaminata è relativa ad una variante al progetto autorizzato della discarica per rifiuti non pericolosi in località Bossarino, nel Comune di Vado Ligure (SV).

L'incremento di volumetria netta per i rifiuti delle due fasi in variante consentirà di addivenire ad una volumetria complessiva pari a 1.219.980 m³ rispetto ai precedenti autorizzati con PAUR 124/2018 pari a 1.120.300 m³ e corrispondenti ad un incremento di volume netto di rifiuti pari a 99.680 m³.

La variazione suddetta apportata al progetto autorizzato riguarda il layout di fondo in relazione ai maggiori scavi effettivamente eseguiti in considerazione degli spessori dei terreni di copertura rinvenuti durante le attività di riprofilatura.

Sono presenti, inoltre, delle variazioni alla morfologia degli abbancamenti a cui corrispondono alcune variazioni significative della volumetria autorizzata resasi necessaria per collegare geometricamente i due lotti di discarica.

Le variazioni sopra esposte modificano la disposizione della viabilità principale per l'accesso all'ultima berma sommitale.

In dettaglio, si prevedono le seguenti fasi:

- **Fase 1** corrisponde al Lotto 1 e precisamente rappresenta l'ampliamento dell'impianto entro il perimetro dell'attuale discarica ed è attualmente in fase di coltivazione;
- **Fase 2** corrisponde al Lotto 2 e rappresenta l'estensione dell'ampliamento alle aree esterne al perimetro dell'attuale discarica in coltivazione (Lotto 1) ed è attualmente in fase di allestimento.

In particolare, la variante autorizzata riguarda il Lotto 1 e in minima parte il Lotto 2 di ampliamento nella porzione ultima di monte sul lato est.

Il Lotto 1 è quello che si sviluppa in sovrapposizione alla discarica esistente e le modifiche presentate sono necessarie al fine di adeguarsi al reale stato dei luoghi ed in particolare allo spessore dei riporti terrosi effettivamente presenti e rimossi durante gli scavi.

Per il Lotto 2 si è reso necessario rimuovere una parte dei riporti terrosi presenti a ridosso del rilevato in terre rinforzate esistente per allinearsi geometricamente al nuovo fondo realizzato nel Lotto 1. Ne consegue che viene incrementato il volume netto per rifiuti di 99.680 m³ suddivisibili in 39.870 m³ nella Fase 1 e 59.810 m³ nella Fase 2. Sono altresì previste modeste modifiche dei vari sistemi e delle opere accessorie conseguenti a tale modifica e viene rivisto e razionalizzato il sistema di regimazione delle acque del piazzale di ingresso.

Si riporta di seguito i dati progettuali significativi della variante approvata a quest'ultima autorizzazione.

Lotto 1 aggiornato (Fase 1):

- superficie totale impermeabilizzata	~ 62.560 m ²
- quota minima del Fondo del Lotto 1	80,00 m s.l.m.
- quota massima copertura finale	182,60 m s.l.m.
- volumetria lorda (escluso capping) del lotto 1 comprensiva di variante	641.970 m ³
- volumetria capping comprensiva di variante	60.140 m ³
- volumetria dreno e impermeabilizzazione di fondo realizzata	13.120 m ³
- volumi di servizio (circa 12% per argini di coltivazione, piste di servizio, arginelli, strati di separazione macrocelle) comprensiva di variante	74.800 m ³
- volume netto di rifiuti autorizzati come da D.G.R. 124/2018	514.100 m ³
- Incremento di volume netto per rifiuti richiesti in variante	39.870 m ³

Lotto 2 aggiornato (Fase 2):

- superficie totale impermeabilizzata	~ 60.050 m ²
- quota minima del Fondo del Lotto 1	75,00 m s.l.m.
- quota massima copertura finale	182,00 m s.l.m.
- volumetria lorda (escluso capping) del lotto 2 comprensiva di variante	773.140 m ³
- volumetria capping comprensiva di variante	99.149 m ³
- volumetria dreno e impermeabilizzazione di fondo realizzata	16.530 m ³
- volumi di servizio (circa 12% per argini di coltivazione, piste di servizio, arginelli, strati di separazione macrocelle) comprensiva di variante	90.600 m ³
- volume netto di rifiuti autorizzati come da D.G.R. 124/2018	606.200 m ³
- Incremento di volume netto per rifiuti richiesti in variante	59.810 m ³

All'interno delle discarica di Bossarino, inoltre, è attiva una centrale di produzione di energetica che utilizza il biogas prodotto ed estratto dalla discarica, come previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. Allegato 1, punto 2.5, comma 7. Il titolo autorizzativo, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003, dell'art.5 del D.Lgs. 28/2011 e degli Artt. 28 e 29 della L.R. 16/2008, è stato rilasciato dalla Provincia di Savona con provvedimento n. 2303 del 13/04/2012 e autorizzazione Paesaggistica n. 2012/1890 del 23/03/2012 e ss.mm.ii.

L'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica provinciale ai sensi dell'art. 28 e 29 della L.R. 16/2008 e s.m.i. è oggetto di separato procedimento.

Si autorizza un quantitativo annuo massimo abbancabile di rifiuti pari a 130.000 mc (se considerata una densità pari a 0.9 t/mc risulta corrispondente a circa 117.000 tonnellate all'anno). Il quantitativo di rifiuti eventuale massimo annuo ulteriormente abbancabile derivante dal trattamento dei rifiuti urbani proveniente dalla Provincia di Imperia è pari a 30 mila tonnellate.

Oltre alle quantità sopra indicate dovranno essere rispettate le quote e i profili della discarica previsti da progetto approvato. Già nell'AIA di cui al PAUR n. 124/2018 le cui prescrizioni sulle parti non trattate

dalla presente autorizzazione permangono, prevedevano le prescrizioni per il transitorio di seguito in corsivo e tra virgolette riportate, le quali vengono confermate con la presente:

- a) “.....omissis....”
- b) *La rispondenza delle fasi di riprofilatura del Lotto 1 al progetto approvato, dovrà essere attestata con perizia di tecnico competente abilitato alla professione del geologo/ingegnere. La stessa dovrà essere conservata presso l'impianto in modo da poter essere immediatamente presentata ai soggetti deputati al controllo che facciano richiesta.*
- c) *Le fasi di sbancamento per la riprofilatura per l'allestimento del Lotto 2 dovranno avvenire sotto la direzione ed il controllo del geologo al fine di poter sempre accertare il raggiungimento del substrato in facies non alterata ed escludere la presenza di alterazioni, fatturazioni e stillicidi che possano indicare la presenza di vie preferenziali di circolazione idrica. Eventuali evidenze di circolazione idrica dovranno essere sempre documentate fotograficamente e tempestivamente comunicate agli Enti Competenti.*
- d) *La stesa dello strato di materiale sul fondo dell'Ampliamento Lato Est deve essere rispondente al progetto presentato (conforme o equivalente alle caratteristiche previste dal D.Lg 36/2003 e s.m.i.) e dovrà essere attestata con perizia di tecnico competente abilitato alla professione del geologo/ingegnere. La stessa dovrà essere conservata presso l'impianto in modo da poter essere immediatamente presentata ai soggetti deputati al controllo che facciano richiesta.*
- e) *L'allestimento del Lotto 2 dell'Ampliamento Lato Est potrà essere avviato solo dopo il 02/01/2022 , data alla quale cesserà il vincolo, attualmente esistente, sulle aree percorse dal fuoco.....omissis”.*

Il sistema di monitoraggio topografico ed inclinometrico, finalizzati al monitoraggio della morfologia e della stabilità del corpo di discarica, dovrà essere effettuato con le modalità di cui al piano di monitoraggio e controllo allegato alla presente autorizzazione.

Le coperture finali (capping e sistemazione finale) devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla presente autorizzazione e delle tempistiche previste dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i.

Il capping e la sistemazione finale della porzione di discarica autorizzata ante PAUR n. 124/2018 dovranno essere completati entro la fine dell'anno 2024.

Il capping e le sistemazioni finali dovranno comunque essere effettuate in conformità ai progetti approvati.

I rifiuti per cui la discarica è autorizzata alla gestione sono quelli identificati dai CEER indicati nell'APPENDICE 1 “ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI”, parte integrante e sostanziale del presente documento.

Di seguito si riportano le prescrizioni:

- a) L'impianto di discarica dovrà prioritariamente collocare nel proprio sedime di abbancamento del presente ampliamento lato Est (fase 1 e fase 2), così come definito precedentemente, i rifiuti

derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'ambito regionale, con particolare riguardo alla Provincia di Imperia e Genova.

- b) Le procedure e i criteri di ammissione dei rifiuti in discarica sono quelli individuati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. e, in particolare, i rifiuti non pericolosi:
- i. dovranno avere tenore di sostanza secca superiore almeno al 15% (fanghi palabili); a tal riguardo si rimanda al successivo paragrafo 2.2.2 dedicato;
 - ii. dovranno avere caratteristiche chimiche tali da rientrare nei limiti indicati nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentino un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4 (art. 7 quinquies del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.), salvo le deroghe concesse descritte nei punti successivi;
 - iii. non dovranno avere caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche tali da rientrare tra i rifiuti non ammessi in discarica, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. n. 36/03 e s.m.i..
- c) Prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in discarica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 quinquies comma 2) del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i., tutti i rifiuti dovranno essere oggetto di caratterizzazione di base da parte del produttore e la successiva verifica di conformità da parte del gestore della discarica, ai sensi degli artt. 7 bis e 7 ter del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i., dovrà essere effettuata con frequenza e con le modalità di cui all'allegato 5 del D.Lgs. stesso e indicate nel piano di Monitoraggio e controllo. **Entro 30 giorni** dall'approvazione del Provvedimento di riesame dell'AIA il gestore dovrà produrre una procedura operativa relativa alle modalità di acquisizione dei campioni per la verifica di conformità al fine di garantire la rappresentatività e la casualità del campione stesso. Tale procedura dovrà fare riferimento a tutte le tipologie di campioni prelevati per analisi chimiche, merceologiche e IRDP.
- d) Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato come previsto al punto 2 dell'allegato 6 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. e comunque come indicato nel piano di monitoraggio e controllo, così come la gestione dei campioni. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche si procede come previsto dal piano di monitoraggio e controllo.

Dovrà essere sempre tenuta aggiornata la procedura adottata e, presso l'impianto, la planimetria recante l'ubicazione del deposito campioni. È fatto obbligo al Gestore di attestare che il Laboratorio esterno utilizzato per le analisi sia indipendente e certificato, ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 e di comunicare alla Enti Competenti ogni eventuale cambiamento.

- e) L'impianto di discarica dovrà essere gestito in conformità a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i., in particolare nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i. i rifiuti destinati allo smaltimento, identificati dai codici EER dettagliati nella Appendice 1, potranno essere conferiti soltanto nel caso in cui i parametri, determinati mediante l'esecuzione di preventiva analisi da effettuarsi sul rifiuto tal quale con metodica e modalità riconosciute dalle leggi vigenti, indicate anche nel piano di monitoraggio e controllo, risultino conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i., fatte salve comunque le modalità e le deroghe concesse e le esclusioni dall'obbligo di analisi;

- ii. i rifiuti identificati dal codice EER con cifre finali pari a 99 potranno essere conferiti in discarica previa comunicazione alla Provincia di Savona con allegata relazione tecnica descrittiva e/o omologa. Il rifiuto identificato dal codice EER 060499 potrà essere conferito a smaltimento in discarica se risulti ulteriormente costituito da resine scambiatrici di ioni;
- iii. il rifiuto identificato dal codice EER 020110 può essere conferito a smaltimento se non contiene scarti animali;
- iv. il rifiuto identificato dal codice EER 080201 può essere conferito a smaltimento solo se non contiene Triglicidilisocianurato;
- v. i rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali (sottocategoria 1013 dell'elenco europeo dei codici EER ad eccezione del codice EER 101310) possono essere conferiti a smaltimento in discarica se non contengono materiali a base di gesso;
- vi. il rifiuto di cui al codice EER 101310 non deve essere costituito da amianto in fibre libere, deve avere una densità apparente maggiore di 1 g/cm^3 e non deve essere friabile (non può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale);
- vii. per i rifiuti prodotti da processi termici (categoria 10 dell'elenco europeo dei codici EER ad eccezione dei codici 100212, 100328, 100410, 100509, 100610, 100820, 101103, 101110 e 101208), per i quali il produttore/detentore può escludere oltre ogni ragionevole dubbio la presenza di diossine e furani, è necessario che la Società acquisisca idonea dichiarazione rilasciata dal produttore/detentore del rifiuto che ne escluda la presenza. Copia della dichiarazione dovrà essere trasmessa successivamente alla Provincia di Savona. Qualora non sia possibile ottemperare quanto disposto ed in particolare in fase di caratterizzazione, la determinazione di diossine e furani dovrà essere effettuata ogni qualvolta il produttore/detentore del rifiuto non possa escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, la presenza di dette sostanze;
- viii. per i rifiuti prodotti da incenerimento o pirolisi (sottocategoria 1901 dell'elenco europeo dei codici EER) è indispensabile prevedere la determinazione di diossine e furani in fase di caratterizzazione del rifiuto;
- ix. ogni carico di rifiuti proveniente da processi di inertizzazione di cui ai codici EER 190305 e 190307 può essere ammesso in discarica solo se accompagnato da una scheda tecnica che riporti il processo produttivo che l'ha originato, l'impianto dove è stato trattato, il processo di trattamento, il lotto di riferimento indicato dall'impianto;
- x. le miscele di rifiuti appartenenti al codice EER 190203 non devono essere costituite da rifiuti i cui codici siano esclusi dal conferimento in discarica;
- xi. i rifiuti appartenenti alla sottocategoria 1501 possono essere accettati solo dopo aver valutato che ne è impossibile il recupero;
- xii. il rifiuto di cui al codice EER 160103 può essere conferito a smaltimento solo se possiede le caratteristiche tali da rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i. art. 6 c. 1 lettera m) *pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi gli pneumatici usati*

come materiale di ingegneria, e gli pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1.400 mm”;

- xiii. Per quanto concerne l'esecuzione delle analisi merceologiche sui rifiuti EER 191212 e della determinazione dell'IRDP sul rifiuto EER 190503 provenienti dai TMB, fermo restando quanto indicato nel PMC, si fa presente che in base ai contenuti della DGR 1208/2016, sono previsti 4 campionamenti nel corso dell'anno che dovranno essere inquadrati nell'ambito delle verifiche in loco previste dall'art. 11 comma 4 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. e, pertanto, effettuati campionando in modalità casuale i carichi in ingresso. La DGR stessa prevede la verifica del rispetto del valore limite su una media di più campioni. Per tali lotti il gestore potrà procedere all'abbancamento in discarica del rifiuto, senza dover attendere il risultato delle analisi, ove non siano stati riscontrati superiori già per il 50% dei campioni analizzati negli ultimi 12 mesi. In proposito vedasi le prescrizioni all'interno del PMC concordate con Regione e le AACC nell'ambito del tavolo regionale. Il gestore può prevedere le verifiche in loco di cui sopra presso il sito o impianto di provenienza del rifiuto, qualora detto impianto sia da lui gestito.
- f) Fermo restando quanto riportato nel PMC allegato alla presente autorizzazione, per ogni pratica di omologa, la scheda di caratterizzazione del rifiuto deve contenere, oltre a quanto previsto dal proponente nella documentazione progettuale anche l'individuazione dei parametri critici da determinarsi, ove necessario per la verifica di conformità per l'ammissibilità in discarica, ed il certificato di analisi deve avere una vigenza non superiore a 12 mesi in caso di rifiuti generati dallo stesso processo; in caso di rifiuti non generati regolarmente deve essere rappresentativo del lotto che verrà conferito alla discarica in parola. Le metodiche analitiche utilizzate dovranno essere quelle espressamente indicate dal D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. e, dove non indicate dovranno comunque essere riconosciute a livello nazionale od internazionale. Il certificato deve essere completo di timbro e firma di un professionista abilitato all'esecuzione di analisi chimiche.
- g) La documentazione di omologa deve prevedere anche valutazioni organolettiche che evidenzino la capacità del rifiuto di rilasciare emissioni maleodoranti in modo tale che, ove il rifiuto venga ammesso a smaltimento, il Gestore sia in condizione di predisporre, preventivamente al suo smaltimento, i presidi necessari per la mitigazione degli odori e l'immediata copertura del rifiuto con terra vegetale/argilla o con altri rifiuti – o EOW – di caratteristiche adeguate ad impedire il rilascio degli odori.
- h) Possono essere conferiti nel corpo di discarica rifiuti speciali non pericolosi che presentino sul tal quale concentrazioni di PCB determinati ai sensi dell'allegato 4 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. non superiori a 10 mg/kg.
- i) Possono essere collocati nel corpo discarica esclusivamente i rifiuti il cui test di cessione (di cui all'Allegato 6 al D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i.), evidenzino una concentrazione dei parametri minore o uguale al limite indicato nella tabella successiva. Per completezza, si riporta una tabella riassuntiva dei parametri dettati dalla Tabella 5 del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i. e delle deroghe ritenute accettabili a seguito dell'esame della revisione dell'analisi di rischio “Green Up S.p.A. – Analisi di rischio ai sensi

del D.Lgs. n. 121/2020” revisionata e redatta da Industria Ambiente S.r.l. Dicembre 2022 (vds. anche Appendice 1).

Parametro	Valore in Tab. 5 – All. 4 D.Lgs. 36/2003 (mg/l)	Concentrazioni nell’eluato derogate ⁽¹⁾ (mg/l)
Arsenico	0,2	1,0
Bario	10	50
Cadmio	0,1	0,5
Cromo totale	1	5
Rame	5	25
Mercurio	0,02	0,1
Molibdeno	1	5
Nichel	1	5
Piombo	1	5
Antimonio	0,07	0,35
Selenio	0,05	0,25
Zinco	5	25
Cloruri	2.500	12.500
Fluoruri	15	75
Solfati	5.000	25.000
DOC	100	5.000
TDS ⁽²⁾	10.000	50.000
Indice Fenolo	-	

(1) Limiti in deroga (riferiti ad Analisi dei Rischi ed. Dicembre 2022)

(2) E’ possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi Disciolti Totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri

- j) Le deroghe concesse, di cui alla tabella precedente potranno subire modificazioni se dovessero essere rilevati superiori o scostamenti nei monitoraggi delle acque sotterranee rispetto ai Livelli di Guardia definitivi, stabiliti come previsto al successivo capitolo 6 o nel caso non sussistessero più i requisiti di cui alla sottocategoria di tipo C di cui al punto successivo; l’autorizzazione a tutte le deroghe verrà sospesa in caso si evidenzino rilevanti criticità nel corso dei monitoraggi previsti dal Piano di Monitoraggio di cui all'allegato E al presente provvedimento.
- k) si prevede, al momento, il mantenimento della sottocategoria di discarica tipo C (“Discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas” di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 7-sexies del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i.), ma, al fine della conferma, il proponente dovrà presentare, **entro 180 giorni** dal rilascio della presente autorizzazione, uno specifico documento che indichi quanto previsto all'allegato 7 del D.lgs 36/2003 (con particolare riferimento alle tipologie di rifiuti, al pretrattamento effettuato sui rifiuti da abbancare per i quali si chiede il mantenimento della sottocategoria, il processo da cui sono originati detti rifiuti e modalità di gestione in sito, idoneità dei presidi ambientali della discarica);

- l) Non è ammesso lo smaltimento di FAV (Fibre Artificiali Vetrose). Appartengono alle FAV le fibre/lane di vetro, le lane di roccia, le lane di scoria, le fibre ceramiche refrattarie (FCR) e le lane di nuova generazione (AES, HT wool) indipendentemente dal codice EER con cui siano classificate (tipicamente codice EER 170604 per FAV non pericolose).
- m) Ogni ulteriore richiesta di ampliamento dei codici EER ammissibili in discarica dovrà essere accompagnata da una valutazione degli apporti di contaminanti (in termini di frazione e di concentrazione nel rifiuto e concentrazione nell'eluato) anche rispetto all'analisi di rischio presentata.

2.2.1 C.E.E.R. rifiuti non pericolosi conferibili nella discarica senza esecuzione di preventiva analisi di caratterizzazione

- a) Viene autorizzato il conferimento in discarica, senza obbligo di esecuzione di preventiva analisi chimica di caratterizzazione, di quei rifiuti per i quali, alla colonna "Obbligo di caratterizzazione chimico/fisica" dell'APPENDICE 1 "ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI", parte integrante e sostanziale del presente documento, sia riportata la dicitura **NO**.
- b) Per tali rifiuti, la caratterizzazione di base e la verifica di conformità indicate alla precedente lettera c) potrà avvenire senza l'esecuzione di analisi chimiche.
- c) I rifiuti per i quali non viene previsto obbligo di esecuzione di preventiva analisi di caratterizzazione sono individuati dal D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i.. oltre che per i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 e a quanto disciplinato dall'articolo 7-quinquies, comma 7, lettera c), ai fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le determinazioni analitiche di legge qualora:
- I. i rifiuti siano elencati in una lista positiva; tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del D.lgs 36/2003 e s.m.i.;
 - II. si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una determinata categoria di discarica.
- d) L'elenco dei rifiuti conferibili in discarica senza preventiva caratterizzazione analitica rimane quindi definito nella APPENDICE 1, parte integrante e sostanziale del presente documento, fino all'emanazione della "lista positiva" di rifiuti esclusi da caratterizzazione analitica di cui al D.lgs. n. 36/03 e s.m.i.. A seguito dell'emanazione di tale "lista positiva" l'elenco dei rifiuti ammessi in discarica senza preventiva caratterizzazione analitica potrà essere ridefinito ove si ravvisino contrasti con quanto autorizzato.

2.2.2 Rifiuti non pericolosi palabili conferibili nella discarica con concentrazione di sostanza secca non inferiore al 15%

- a) In relazione alla sperimentazione condotta ed a quanto comunicato dalla Provincia nella nota n.

102365 del 31/12/2013 è stato autorizzato il conferimento in discarica di rifiuti palabili con concentrazione di sostanza secca non inferiore al 15% per i quali, alla colonna “Prescrizioni particolari per lo smaltimento dei rifiuti” dell'Appendice 1 “ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI”, parte integrante e sostanziale del presente documento, sia riportata la dicitura “**Residuo secco non inferiore al 15%**”.

- b) al fine di confermare anche la deroga dal 25% al 15% di concentrazione non inferiore di sostanza secca nel rifiuto, **entro 180 giorni** dalla ricezione della presente dovrà essere predisposto un aggiornamento comprensivo dei dati raccolti fino ad oggi a conferma delle conclusioni di cui alla sperimentazione del 2011-2012 volta ad attestare l'ininfluenza del contenuto di umidità nel rifiuto sulla produzione di percolato;
- c) resta inteso che, qualora nel corso della coltivazione della discarica emergessero elementi nuovi che possano mettere in discussione i risultati fino ad oggi presentati, ovvero che evidenzino problemi ad oggi non prevedibili e/o che si abbia evidenza di perdurante sviluppo di emissioni maleodoranti che possano recare molestia alla popolazione, la Provincia ha facoltà di intervenire nuovamente sulla deroga stessa relativa al residuo secco.

2.2.3 Carichi respinti

- a) Nel caso in cui giungano in discarica rifiuti che, in relazione alle loro caratteristiche, non possano essere accettati, devono essere respinti al Produttore.
- b) In caso di carichi respinti il Gestore dovrà dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla Regione da cui il trasporto di rifiuti ha avuto origine, indicando, oltre ai dati anagrafici desumibili dal FIR, le motivazioni in base alle quali il carico è stato respinto e la quantità respinta.
- c) La comunicazione di cui al punto b) sarà inviata per conoscenza anche alla Provincia di Savona ed alla Regione Liguria.

2.2.4 Disposizioni relative al Tributo Speciale delle discariche

Le disposizioni di cui all'art.6 della L.R. 23/2007, stabiliscono che “Il soggetto passivo del tributo è tenuto a specificare in fattura, separatamente, quanto riceve dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento del tributo in misura corrispondente a quello fatturato”, versandolo alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

Pertanto l'importo specificato in fattura dovrà essere calcolato sul quantitativo del rifiuto pesato all'ingresso dell'impianto di discarica, attribuendo la corretta aliquota in base alla tipologia ed origine del rifiuto abbancato.

2.3 RIFIUTI CONFERIBILI A RECUPERO – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

n) Il presente atto autorizza in regime ordinario al recupero di rifiuti indicati nell'APPENDICE 1 "RIFIUTI AUTORIZZATI" parte integrante del presente documento. Nella stessa appendice i rifiuti destinati al recupero sono identificati nella SEZIONE RECUPERO mediante il codice EER, le operazioni di recupero autorizzate ed i relativi quantitativi.

Si riporta di seguito l'elenco dei codici EER (Elenco Europeo Rifiuti di cui all'Allegato D – Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) autorizzati al recupero.

Categorie di rifiuti	Quantitativo (t/anno)	Codice EER
Recupero subordinato all'esecuzione del test di cessione con valori non superiori a tab. All. 3 DM 186/06 (incluso il Codice EER 170504 per il quale è prevista l'esclusione del parametro COD)	30.000	170504 170508 170904
Conferibile senza analisi	19.000	170202 191205
Recupero subordinato all'esecuzione del test di cessione con valori non superiori a tab. All. 3 D.M. 186/06 (incluso il Codice EER 17.05.04 per il quale è prevista l'esclusione del parametro COD)	19.000	191204
Recupero subordinato all'esecuzione del test di cessione con valori non superiori a 5 volte tab. 5 del D.lgs. 36/2003 ad eccezione del DOC che è 5.000	30.000	100121 170504 170506 190112 190814
Biogas	Senza limiti	190699
TOTALE ANNUO	30.000	
Biostabilizzato per la realizzazione del capping del Lotto 1 e Lotto 2 dell'Ampliamento del Lato Est*	45.000 tonnellate complessive	190503

* Ai sensi della D.G.R. n. 1208 del 20/12/2016 il biostabilizzato ove utilizzato per la copertura giornaliera della discarica considerato a smaltimento e sottoposto al versamento della relativa ecotassa. Diversamente ove il biostabilizzato sia esclusivamente utilizzato per la copertura finale della discarica non è sottoposto al versamento dell'ecotassa ed è considerato a recupero per un massimo complessivo di 45.000 t per il capping finale dell'Ampliamento Lato Est (45.000 t complessive per lotto 1 + lotto 2).

o) I Codici di recupero autorizzati sono:

- i. **R1** Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- ii. **R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- iii. **R10** Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- iv. **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

p) L'attività di recupero R1 in termini energetici sul rifiuto "biogas" :

- i. avviene nell'impianto di generazione elettrica dedicato al "Secondo ampliamento" di cui ai provvedimenti AIA n. 859 del 05/02/2009 e n. 2173 del 09/05/2014 e s.m.i. da modificarsi con la nuova configurazione da autorizzarsi e dovrà continuare a rispettare le prescrizioni inerenti le emissioni di cui al successivo capitolo 5;
- ii. dovrà avvenire nell'apposito impianto di generazione elettrica esistente anche integrato con le modifiche di cui alla richiesta da autorizzare previa istanza dedicata, precisando fin d'ora che le emissioni derivanti dovranno garantire almeno il rispetto dei limiti di emissione già fissati per le emissioni di cui al successivo capitolo 5.

q) L'attività di recupero in R5 viene autorizzata per il riciclo e il recupero di materiali idonei a sostituire/integrare materie prime o comunque maggiormente pregiate utilizzate nella costruzione e gestione operativa della discarica. Le caratteristiche dei rifiuti recuperati sono diverse a seconda del tipo di attività a cui sono destinate:

- i. copertura giornaliera dei rifiuti
- ii. bauletto drenante di rivestimento delle tubazioni di raccolta del percolato e del biogas, drenaggio di parete
- iii. strato di drenaggio biogas del capping della superficie sommitale e delle berme di raccordo
- iv. strato a bassa permeabilità di separazione tra le diverse macrocelle
- v. creazione di sottofondi, rilevati, strade e pavimentazioni interne, arginelli di contenimento, ecc.

I rifiuti impiegati dovranno rispettare i criteri di ammissibilità indicati in APPENDICE 1 parte integrante del presente provvedimento.

r) L'attività di recupero in R10 viene autorizzata per l'effettuazione della copertura definitiva della discarica. I rifiuti da utilizzare in attività di recupero R10 dovranno rispettare i criteri di conformità all'art. 5 comma 2 lettera d-bis) del D.M. 05/02/1998. In particolare dovranno rispettare i limiti previsti dalla colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) della Tabella 1 - Allegato 5 - Allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

s) L'attività di messa in riserva R13 viene autorizzata qualora le necessità operative siano tali da dover prevedere un preventivo accumulo nel tempo del materiale prima dell'utilizzo in una delle operazioni previste (R5 o R10). I quantitativi stoccabili sono in relazione alle aree disponibili. I cumuli di materiali in stoccaggio dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica indicante il tipo di

materiale stoccato (CEER), l'attività di stoccaggio provvisorio (R13) e l'attività finale a cui possono essere destinati (R5 - Dlgs 36/2003 con eluato come da Tab. 5 D.Lgs. 36/2003 o R5 - DM 05/02/1998 come modificato dal DM 186/2006 o R10).

- i. Il tempo di permanenza del materiale in R13 non dovrà superare 1 anno. Non sono considerati stoccaggi preventivi i cumuli che si rendono necessari tra l'arrivo del rifiuto in discarica e la loro effettiva lavorazione.
 - ii. I cumuli di rifiuti in grado di rilasciare polveri dovranno essere mantenuti convenientemente umidificati.
 - iii. Non è ammessa l'operazione R13 su rifiuti in grado di rilasciare emissioni maleodoranti percepibili dai recettori più vicini. Solo il biostabilizzato da utilizzarsi per la copertura finale, sul quale è stata sviluppato il modello di diffusione degli odori su cumuli di volume non superiore a 500 m³ (elaborato 219-005R08) potrà essere stoccato in R13 per il tempo strettamente necessario alla sua miscelazione con terra;
- t) I quantitativi dei rifiuti autorizzati a recupero per i singoli Codici EER sono dettagliati nell'Appendice 1 nella sezione "RECUPERO".
 - u) I quantitativi totali di rifiuti autorizzati a recupero (R5- R10) ritirati, ancorché la somma algebrica dei quantitativi puntuali autorizzati appaia maggiore, non dovrà essere superiore - per anno solare - alle 30.000 t complessive e non si dovranno superare le soglie previste dall'Analisi di rischio (vedi NOTA 2 dell'Appendice 1). Eventuali quantitativi di rifiuti eccedenti le 30.000 t/anno non potranno essere considerati a recupero e saranno considerati a smaltimento e soggetti al versamento dell'ecotassa.
 - v) Tutti i conferimenti di rifiuti suscettibili di recupero sono accompagnati da apposito Formulario di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti (FIR).
 - w) Ogni movimento viene registrato su apposito registro di carico/scarico (c/s) secondo i tempi di legge.

2.3.1 Procedura di omologa dei rifiuti destinati a recupero

- a) Ogni nuova tipologia di rifiuto destinato a recupero è soggetto a procedura di omologa prima del conferimento in impianto. La caratterizzazione dei rifiuti da inviare a recupero sarà effettuata prima del conferimento in impianto, in ragione del codice EER e dell'attività di recupero a cui i rifiuti possono essere destinati.
- b) La documentazione di omologa si compone della seguente documentazione:
 - i. scheda tecnica per il rifiuto destinato a recupero: documento che permette di raccogliere le informazioni fondamentali relative al produttore, all'origine del rifiuto e alle sue caratteristiche per valutarne l'ammissibilità e l'attività di recupero a cui può essere avviato; tale documento viene allegato ai formulari durante il conferimento in impianto;
 - ii. certificato analitico (ove richiesto): certificato emesso dal laboratorio che esegue le analisi chimiche del rifiuto, finalizzate alla valutazione della non pericolosità del rifiuto e dell'ammissibilità alle procedure di recupero definite per il gestore. In caso di rifiuti generati regolarmente da processo di produzione continuo, il certificato analitico deve avere

- una vigenza non superiore a 12 mesi (deve essere effettuato almeno 1 volta all'anno); in caso di rifiuti non generati da processo di produzione continuo il certificato analitico deve essere rappresentativo del lotto che verrà conferito a recupero;
- iii. valutazioni organolettiche che escludano la capacità del rifiuto di rilasciare emissioni maleodoranti ai fini dell'esercizio della attività di recupero (R13, R5 ed R10) all'interno della discarica;
 - iv. eventuale altra documentazione utile a verificare la conformità del rifiuto ai criteri di accettabilità del rifiuto alle procedure di recupero.
- c) Ogni tipologia di rifiuto viene omologata per una specifica attività di recupero. In fase di omologa viene valuta la necessità o meno di effettuare ulteriori verifiche sul rifiuto.

2.4 STABILITA'

Per quanto attiene le verifiche di stabilità si prescrive quanto richiesto da Arpal e riportato nel successivo paragrafo 3.3 relativo al piano di monitoraggio e controllo.

3 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

3.1 PIANO FINANZIARIO E TARIFFA

Al conferimento per smaltimento delle tipologie di rifiuto di cui all'Appendice 1 "Elenco rifiuti autorizzati" dovrà applicarsi, quale corrispettivo, la tariffa minima prevista dal piano finanziario assunto al prot. n. 16443 del 30.03.2023 (doc. n. 030-241R09 – rev 03 del 29.03.2023) da aggiornarsi con le modalità di seguito indicate.

- i. Prezzo medio unitario minimo (al netto dell'IVA e del "Tributo speciale per i deposito dei rifiuti solidi in discarica" (Legge 549/95): 90,08 €/tonnellata (52,03 €/t + 38,05 €/t) , dei quali, come da piano finanziario, 10,28 €/t (6,85 €/t + 3,43 €/t) devono essere destinati alla copertura finale (capping), 7,79 €/t (3,94 €/t + 3,85 €/t) devono essere accantonati e destinati alla gestione "post operativa" dell'ampliamento lato est autorizzato con PAUR124/2018 e s.m.i..
- ii. Si dà atto che, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003 alla voce "Piano finanziario": *"Con frequenza annuale potrà essere presentata all'ente competente una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni intervenute a seguito di: a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo nei costi di gestione e di costruzione; b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti; c) nuove perizie di variante"*.
- iii. Quanto sopra viene riportato in riferimento ai lotti inseriti in autorizzazione PAUR 124/2018; nel calcolo non sono considerati gli ulteriori accantonamenti già previsti nelle precedenti autorizzazioni in quanto è già stato raggiunto il quantitativo di conferimento.

- iv. **Entro 60 giorni** dall'emissione della presente autorizzazione dovrà essere aggiornato e trasmesso all'A.C. il piano finanziario globale, con asseverazione da parte di professionista abilitato. Anche la quota di accantonamento, da destinare alla gestione della chiusura e della fase post operativa dell'intera discarica, dovrà essere aggiornata, previa verifica di congruità, da parte di professionista abilitato.
- v. Annualmente (entro il 30 aprile) dovrà essere comunicata all'A.C. la somma accantonata a copertura dei costi di chiusura e di gestione successiva alla chiusura della intera discarica autorizzata e, almeno ogni 5 anni, ne dovrà essere verificata la congruità da parte di professionista abilitato.
- vi. Le somme accantonate, nel caso di variazione del gestore, dovranno essere trasferite al subentrante e, comunque, dovrà prevedersi quanto indicato al Regolamento provinciale 57/2020 e ss.mm.ii..

La tariffa massima da applicarsi per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento degli urbani per le province liguri dovrà corrispondere alla tariffa prevista dal piano finanziario approvato per la discarica Boscaccio di Vado Ligure per la fase 1 di cui al PAUR 1766 del 16.03.2023 (in PAUR 1766/2023 prevista in Euro 144,48 €/t).

I costi sono comunque aggiornati ogni tre anni in funzione dell'andamento del costo della vita, calcolato sulla base dell'Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati determinato a cura dell'ISTAT.

3.2 GESTIONE

- a) E' ammesso conferimento in discarica dei rifiuti identificati in APPENDICE 1 "Elenco rifiuti autorizzati" nel rispetto delle previsioni degli elaborati progettuali approvati
- b) Copia di tutte gli elaborati progettuali relativi all'ampliamento ed all' A.I.A., identificati nella Appendice 4, dovranno essere tenuti presso il sito a disposizione dell'autorità di controllo.
- c) Le procedure e i criteri di ammissione dei rifiuti in discarica sono quelle individuati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020 e dal capitolo 2 del presente allegato. Si precisa che ogni rifiuto non deve rientrare tra quelli individuati dal comma 1, art. 6 del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i..
- d) Prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in discarica, tutti i rifiuti dovranno essere oggetto di caratterizzazione di base da parte del produttore e, ove necessario, di idonea verifica di conformità da parte del gestore della discarica, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., da effettuarsi con frequenza almeno annuale e con le modalità di cui al decreto stesso.
- e) Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui al D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. Il campionamento per la verifica di conformità sarà effettuato al momento del conferimento in discarica o in alternativa presso il luogo di produzione del rifiuto, a cura di un laboratorio avente i requisiti di cui al D.Lgs 36/2003 e s.m.i.. Le analisi di verifica dei campioni saranno sottoposti a valutazione critica dei risultati e,

ove possibile, a comparazione con le risultanze analitiche pregresse. I campioni di rifiuto destinati alle verifiche di cui all'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003, dovranno essere analizzati con frequenza almeno annuale. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione delle autorità di controllo, per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dal disposto normativo.

- f) L'impianto di discarica dovrà essere gestito in conformità a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/03, in particolare nel rispetto delle seguenti prescrizioni al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale della discarica, la copertura giornaliera dei rifiuti dovrà essere realizzata con materiale idoneo ad impedire il trasporto eolico dei rifiuti sottostanti. Durante la coltivazione ed il transito dei mezzi di conferimento rifiuti, devono essere adottate idonee misure atte ad evitare l'emissione di polveri, compresa l'irrigazione delle piste di accesso. In particolare i rifiuti che possono dare luogo:
- a dispersione di polveri: devono essere ricoperti, quanto prima possibile, con uno strato di materiale adeguato a contenere il sollevamento ed il trasporto eolico di polveri e dovranno altresì essere adottate specifiche cautele di conduzione nonché idonei sistemi di contenimento (es. nebulizzazione del rifiuto prima durante e dopo la sua sistemazione sul suolo) atti ad impedire la dispersione stessa;
 - rilasci di emissioni odorose moleste: devono essere completamente ricoperti, immediatamente dopo la loro sistemazione sul suolo con uno strato compatto di terra vegetale/argilla di almeno 20 cm, o con altri rifiuti – o EOW – di caratteristiche adeguate ad impedire il rilascio degli odori.
- g) tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico-fisiche tali da non sviluppare gas, vapori pericolosi; non devono arrecare effetti nocivi tali da comportare inquinamento alle matrici ambientali e danno alla salute umana in caso di contatto con altre materie;
- h) i fronti di avanzamento dei rifiuti in coltivazione, devono avere una pendenza conforme a quanto previsto al punto 1.4 dell'allegato 1 del D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i.. La pendenza delle scarpate coltivate comprese tra due berme della discarica dovranno essere conformi ai documenti progettuali;
- i) Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici e mantenere pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti".
- j) La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo i criteri di elevata stabilità, come previsto dall'Allegato 2 del D.lgs. n. 36/03 e s.m.i.. Lo scarico e l'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità. Si dovrà procedere all'interramento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
- k) la viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;

- l) il Gestore dovrà attuare idonee procedure per minimizzare il diffondersi di molestie olfattive e, in particolare :
1. in relazione alle informazioni reperite in fase di omologa, deve essere in grado di conoscere preventivamente quali, tra i i rifiuti accettati, siano in grado di rilasciare emissioni maleodoranti;
 2. prima di ammettere allo scarico ed allo smaltimento un carico di rifiuti in grado di rilasciare emissioni maleodoranti dovrà apprestare, in prossimità del luogo di scarico, i presidi necessari per mitigare le emissioni maleodoranti stesse;
 3. durante lo scarico e la sistemazione al suolo del rifiuto maleodorante deve essere attivato un “cannone nebulizzatore”, posizionato in relazione alla direzione del vento e dei possibili recettori ;
 4. il rifiuto, dopo lo scarico, deve essere immediatamente sistemato al suolo;
 5. il rifiuto, immediatamente dopo la sistemazione al suolo, deve essere completamente ricoperto con uno strato compatto di terra vegetale/argilla di almeno 20 cm., o con altri rifiuti – o EOW – di caratteristiche adeguate ad impedire il rilascio degli odori;
- m) dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro. La sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione;
- n) prima dell'avvio della coltivazione di ciascun lotto dovranno essere versate le relative garanzie finanziarie come da Appendice 2;
- o) al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale della discarica, la ricopertura finale deve essere eseguita subito dopo il raggiungimento degli assestamenti primari ed il rinverdimento subito dopo la chiusura. Le quote riportate nelle tavole relative all'Ampliamento Lato Est della discarica sono già comprensive della copertura;
- p) Per l’attuazione di quanto previsto nella parte del PMC “Gestione dell’impianto” (di cui all’Allegato E del presente provvedimento) si specifica che nella relazione annuale dovrà essere inserita un’analisi degli esiti di tutte le verifiche effettuate.
- q) Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria descritte dettagliatamente nel capitolo “Gestione dell’impianto” del PMC devono essere registrate. Tali registri devono essere sistematicamente compilati e, a richiesta, essere prontamente resi disponibili agli Enti di controllo.
- r) Dovrà essere effettuato un controllo e una manutenzione periodica del sistema di raccolta delle acque di dilavamento superficiali, nonchè delle canalette dedicate al convogliamento delle acque di prima pioggia del piazzale di ingresso.
- s) In relazione alla gestione del percolato si richiama la necessità, esplicitamente espressa dal D. Lgs. n. 36/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020, di rendere la linea ispezionabile. A tal scopo dovrà essere trasmessa dal Gestore, **entro 60 giorni** dalla ricezione della presente, adeguata documentazione rappresentante i punti di ispezione individuati.

- t) Tutte le tipologie di coperture operative (giornaliere, provvisorie, definitive) non ancora realizzate nelle parti di vaso coltivate, in coltivazione e da coltivare, così come le opere di ingegneria dovranno essere gestite in conformità al piano di gestione operativa approvato e al D.lgs 36/2003 come modificato dal D.Lgs 121/2020. A tal proposito dovrà essere predisposto un aggiornamento, **entro 30 giorni** dalla ricezione della presente, delle planimetrie relative alle coperture.
- u) La copertura provvisoria e la copertura definitiva devono realizzarsi con i criteri approvati e in riferimento ai criteri di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i..
- v) nel caso di attivazione della torcia per l'abbattimento del biogas di discarica eventualmente disponibile / in eccesso, dovrà essere garantita la temperatura di combustione per la completa degradazione delle sostanze contenute nel Biogas stesso ed un tempo di ritenzione comunque conformi a quanto riportato al punto 2.5 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003;
- w) il Gestore trasmetterà annualmente, entro il mese di gennaio, alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'allegato E al presente provvedimento ed entro un tempo non inferiore a 15 giorni lavorativi (quest'ultimo da intendersi tassativo per ciò che concerne la verifica del mancato rispetto delle prescrizioni) darà comunicazione/conferma, anche per le vie brevi (@mail), della data esatta di esecuzione degli stessi. A tal proposito si elencano nel seguito i riferimenti di Provincia e ARPAL:
- Provincia email: protocollo@pec.provincia.savona.it
 - ARPAL email ARPAL: arpal@pec.arpal.liguria.it

Contestualmente la società dovrà confermare o meno i metodi di campionamento e analisi; nel caso in cui non fossero stati comunicati in precedenza, ovvero nel caso in cui vengano a modificarsi, i metodi stessi dovranno essere allegati alla comunicazione. Ciò permetterà di valutare, per ogni metodica, l'idoneità allo scopo (in relazione al valore limite del parametro), la precisione, l'esattezza e l'incertezza intorno al valore limite. Tali informazioni dovranno essere contenute nel metodo, o comunque precisate al fine di completare la valutazione di coerenza delle metodiche utilizzate (campo di applicazione, limite di rilevabilità) fatta da Arpal in prima istanza all'atto della dichiarazione da parte della società del metodo analitico previsto. A seguito degli esiti del piano di monitoraggio potranno essere variate le modalità di autocontrollo e controllo nonché le periodicità previste per ogni parametro. Tali modalità potranno essere variate anche nel corso del periodo di riferimento del monitoraggio stesso previa comunicazione alle autorità competenti; in relazione ai metodi di misura, questi potranno variare, sia su proposta Arpal che della Società, e, comunque, tali variazioni risultano poco significative, rispetto all'autorizzazione IPPC.

3.3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Dovrà essere rispettato quanto previsto al PMC allegato all'autorizzazione. Anche al fine di garantire la stabilità dell'invaso dovranno essere tenuti a riferimento i livelli di percolato ivi indicati.

Si precisa che quanto previsto all'interno del PMC relativamente alle manutenzioni ha carattere prescrittivo e che l'elenco delle apparecchiature critiche e delle relative manutenzioni, per sua natura dinamico, deve essere mantenuto presso l'impianto e sarà oggetto di valutazione in occasione dell'attività

di controllo; pertanto sono state stralciate dal PMC le tabelle relative alle apparecchiature e alle manutenzioni proposte dal gestore, mantenendo invece le specifiche prescrizioni.

Si premette che Arpal aveva già espresso alcune osservazioni (note Arpal prot. n. 28194 del 03/10/2022, agli atti con prot. n. 40113 del 04.10.2022 e n. 4963 del 21/02/2023 agli atti con prot. n. 16663 del 30.03.2023) alle quali si rimanda per i dettagli sulle prescrizioni a carico del gestore, di seguito, comunque, sintetizzate.

Stabilità

Per quanto riguarda i piezometri da utilizzarsi per la misura del livello del percolato, nel PMC proposto sono riportati sia quelli esistenti ubicati al piede del lotto 1 (PP1-1, PP1-2, PP1-3, PP1-4 – per i quali non vengono indicati i livelli di guardia) sia quelli che verranno realizzati (Pz-stab-1, Pz-stab-2, Pz-stab-3, Pz-stab-4, Pz-stab-5, Pz-stab-6 e Pz-stab-7). I piezometri esistenti (che sono realizzati inclinati) non verranno utilizzati per la misura del livello del percolato ai fini della stabilità, ma solamente per la gestione dello stesso. La rete di piezometri a servizio della stabilità risulta rappresentata dai seguenti piezometri: Pz-stab-1, Pz-stab-2, Pz-stab-3, Pz-stab-4, Pz-stab-5, Pz-stab-6 e Pz-stab-7.

I piezometri interni alla discarica dovranno possibilmente essere concentrati lunga la/le sezione/i grafica utilizzate nelle verifiche di stabilità di progetto, in numero almeno di 3 per sezione. I piezometri devono essere ubicati in prossimità di depressioni e assi vallive, privilegiando le porzioni ai piedi dei versanti ove si possono creare ricariche di percolato per fattori gravitativi.

Acque sotterranee

Il gestore potrà determinare con frequenza annuale in luogo della frequenza trimestrale alcuni parametri non fondamentali (così come indicati nel D.Lgs 36/2003), ad esclusione di Antimonio, Bario e Molibdeno per i quali dovrà prevedersi, dunque, la frequenza trimestrale.

Efficienza dei sistemi di depurazione

Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di depurazione, dovrà essere trasmessa una procedura che riporti quali sono i parametri oggetto del controllo del processo, i range di valori previsti per garantire il corretto funzionamento, le azioni che devono essere intraprese in caso di funzionamento non ottimale dell'impianto/di scostamento dai valori ottimali.

Altre richieste Arpal

Entro 90 giorni dall'approvazione della presente autorizzazione il gestore dovrà provvedere alla compilazione degli allegati PMC relativi al monitoraggio delle acque superficiali.

3.4 GESTIONE DEL PERCOLATO

L'impianto di discarica dovrà essere dotato di sistema di trattamento del percolato come previsto da progetto in allineamento al D.Lgs. n.121/2020. Per quanto attiene la gestione del transitorio e per le prescrizioni relative si rimanda al provvedimento autorizzativo e al successivo capitolo 4 relativo alla matrice scarichi idrici. La modalità da impiegare per il monitoraggio del percolato è definita nel PMC.

3.5 ULTERIORI PRESCRIZIONI

- d) Ai sensi degli artt. 10 comma 2 lett. l) e 13 comma 5 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., entro il mese successivo al decorso del quadrimestre solare (maggio, settembre, gennaio anno successivo), dovranno essere predisposti in forma digitale (informazioni che dovranno essere tenute c/o l'impianto di discarica a disposizione dell'Autorità che ne faccia richiesta) i seguenti dati riepilogativi:
- i. quantità complessiva espressa in Kg e/o m³, con indicazione dei relativi Codici EER, dei rifiuti smaltiti nell'anno solare di riferimento e prezzi di conferimento;
 - ii. quantitativo espresso in Kg e/o m³ dei materiali utilizzati quali volumi di servizio e/o come materiale ingegneristico (*argini di coltivazione, piste di servizio, arginelli, strati separazione macrocelle, copertura giornaliera dei rifiuti, bauletti di protezione dei dreni ecc.*) suddivisi in :
 - materie prime vergini;
 - EOW (materie prime seconde derivanti dal recupero di rifiuti);
 - rifiuti recuperati in R5 – R10;
 - iii. capacità residua complessiva ancora disponibile per l'abbancamento dei rifiuti espressa in m³ sulla base delle periodiche verifiche planoaltimetriche del sito;
 - iv. volume espresso in m³ del percolato :
 - inviato a scarico previo trattamento
 - riciclato (solo per il permeato) con le modalità previste al successivo capitolo
 - eventualmente smaltito come rifiuto liquido presso impianti terzi;
 - v. risultati delle verifiche di stabilità del corpo discarica, effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i..
- e) Dovrà essere presentata alla Provincia di Savona, al Comune di Vado Ligure e all'ARPAL, entro il 30 Aprile dell'anno successivo quello di riferimento, una relazione di riepilogo afferente l'anno solare decorso contenente esclusivamente le seguenti informazioni:
- i. quantità espressa in Kg, per ogni rifiuto identificato dal corrispondente Codice EER, dei rifiuti smaltiti;
 - ii. quantitativo complessivo, espresso in Kg, dei rifiuti smaltiti;
 - iii. quantitativo espresso in Kg e/o m³ dei materiali utilizzati quali volumi di servizio e/o come materiale ingegneristico (*argini di coltivazione, piste di servizio, arginelli, strati separazione macrocelle, copertura giornaliera dei rifiuti, bauletti di protezione dei dreni ecc.*) suddivisi in:
 - materie prime vergini;
 - EOW (materie prime seconde derivanti dal recupero di rifiuti);
 - rifiuti recuperati in R5 – R10;

- iv. volumetria espressa in m³, ancora disponibile per la coltivazione;
- v. volume espresso in m³ del percolato:
 - inviato a scarico previo trattamento
 - riciclato (solo per il permeato) con le modalità previste al successivo capitolo
 - smaltito come rifiuto liquido presso impianti terzi;
- vi. risultati delle analisi effettuate sulle matrici ambientali indicate nel piano di gestione operativa e nel piano di sorveglianza e controllo;
- vii. quantitativo e caratterizzazione analitica del biogas estratto dal corpo discarica, espresso in Nm³ con caratterizzazione analitica dell'emissione successiva alla combustione ;
- viii. risultati complessivi delle verifiche e dei monitoraggi circa la stabilità del corpo della discarica, come previsto nel piano di monitoraggio;
- ix. esposizione e confronto dei dati relativi all'andamento delle condizioni meteorologiche con le fluttuazioni delle piezometrie nei pozzi di monitoraggio, con le quantità del percolato prodotto, con la natura dei rifiuti conferiti e con i parametri del percolato;
- x. le difformità delle concentrazioni riscontrate nel percolato rispetto ai range individuati nella definizione della qualità del percolato e le relative valutazioni in merito;
- xi. somme accantonate a copertura delle spese di chiusura e post chiusura della discarica.

Nel periodo post-operativo tale relazione verrà inviata, in forma digitale, limitatamente ai punti dal v) in poi, integrando nel punto vi) informazioni circa i monitoraggi della stabilità del corpo discarica.

Il punto xi) verterà invece solo circa le somme a disposizione per la gestione successiva alla chiusura della discarica.

Sulla base delle informazioni riportate di cui al punto precedente, questa Provincia, sentiti gli altri Enti Competenti, si riserva la possibilità di fissare ulteriori prescrizioni.

3.6 GARANZIE FINANZIARIE

Le garanzie finanziarie sono disciplinate dall'Appendice 2.

4 SCARICHI IDRICI

4.1 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

a) Fino alla messa in esercizio dell'impianto di trattamento del percolato, l'esistente scarico **S1** dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3, All. 5, Parte III del D.Lg.s. n. 152/2006 (colonna scarico in fognatura), fatti salvi i seguenti limiti in deroga, così come confermati dal gestore operativo del Sistema Idrico Integrato con nota prot. n. 652 del 16/02/2023, agli atti con prot. n. 8435 del 16/02/2023:

- Portata max annua: 58.600 mc/anno;
- Portata max giornaliera: 216 mc/giorno;
- Portata max oraria: 30 mc/h

Parametro	Limiti tab. 3 All. 5, parte III D.Lgs. 152/06 [mg/l]	Limiti in deroga [mg/l]
Solidi sospesi totali	200	300
B.O.D. ₅	250	2.000
C.O.D.	500	3.000
Boro	4	50
Solfuri (come H ₂ S)	2	9
Solfiti (come SO ₃)	2	30
Cloruri	1.200	5.000
Fluoruri	12	15
Fosforo	10	18
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	30	2.400
Grassi ed oli animali e vegetali	40	300
Idrocarburi totali	10	20
Tensioattivi totali	4	60
Azoto nitroso (come N)	0,6	4,5
Ferro	4	10

b) Il Gestore dovrà comunicare ad Autorità Competente, ARPAL e Gestore del Servizio idrico Integrato, con almeno 30 giorni di anticipo la messa in esercizio dell'impianto di trattamento del percolato;

c) Il nuovo scarico **S3**, dotato di contatore volumetrico, costituito dalle acque reflue (permeato) in uscita dall'impianto di trattamento del percolato, dovrà rispettare i limiti di cui alla Tab. 3, All. 5, Parte III del D.Lg.s. n. 152/2006 (colonna scarico in fognatura), fatti salvi i seguenti limiti in deroga, così come confermati dal gestore operativo del Sistema Idrico Integrato con nota prot. n. 652 del 16/02/2023, agli atti con prot. n. 8435 del 16/02/2023:

- Portata max annua: 58.600 mc/anno;
- Portata max giornaliera: 216 mc/giorno;
- Portata max oraria: 30 mc/h

Parametro	Limiti tab. 3 All. 5, parte III D.Lgs. 152/06 [mg/l]	Limiti in deroga [mg/l]
Solidi sospesi totali	200	300
BOD ₅	250	2.000
COD	500	3.000
Cloruri	1.200	5.000
Fosforo	10	18
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	30	2.400
Grassi ed oli animali e vegetali	40	300
Idrocarburi totali	10	20
Tensioattivi totali	4	60
Azoto nitroso (come N)	0,6	4,5

- d) Lo scarico **S3** dovrà essere dotato di pozzetto di campionamento, sempre mantenuto accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/08 .
- e) Il monitoraggio dello scarico dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste.
- f) L'esistente scarico **S1**, per il quale dovrà essere mantenuto attivo ed in perfetta efficienza il contatore volumetrico, potrà essere riattivato esclusivamente come scarico di emergenza così come previsto nel documento Piano di Gestione Operativa approvato; l'attivazione, in casi circostanziati e opportunamente motivati, potrà avvenire solo previa comunicazione agli Enti e relativo riscontro dell'A.C. Il Gestore dovrà dotarsi di procedura che garantisca la temporanea chiusura di detto scarico (anche mediante sistema di piombatura).
- g) Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti Competenti ed al Consorzio per la Depurazione Acque del Savonese per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi.

4.2 UTILIZZO DEL PERMEATO PER USI INDUSTRIALI

L'utilizzo, per usi industriali, del permeato prodotto dall'impianto di trattamento rimane subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il limite qualitativo per il riutilizzo del permeato a fini industriali è costituito dalla tabella 3 dell'allegato 5 Parte Terza del D. Lgs.152/2006 (colonna acque superficiali);
- b) il permeato dovrà essere sottoposto ad abbattimento della carica microbica tramite clorazione o altro trattamento prima dell'utilizzo ovvero dell'ingresso nel circuito di distribuzione. Il limite di carica microbica nei campioni analizzati è posto pari a 5.000 ufc/100 ml e non dovranno essere rilevate crescite di *Legionella* spp. Patogene;
- c) la verifica dei limiti di carica microbica di cui al precedente p.to b) dovrà essere effettuata in occasione dei controlli periodici di cui al successivo p.to f); in esito alle risultanze analitiche dei

controlli sulla carica microbica, potrà essere valutata l'installazione di un dispositivo di clorazione in linea;

- d) dovrà essere comunicata agli Enti in indirizzo, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, l'entrata in esercizio dell'impianto di trattamento del percolato;
- e) entro 30 gg. dalla messa in esercizio dovranno essere eseguite e trasmesse agli Enti le verifiche analitiche di tutti i parametri di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 Parte Terza del D. Lgs.152/2006;
- f) fatta salva la possibilità di prescrivere, in esito alle verifiche analitiche di cui al p.to precedente, la verifica di ulteriori parametri, per il primo anno dovrà essere condotta, con cadenza almeno mensile, una campagna di monitoraggio del permeato estesa almeno ai parametri previsti, per lo scarico S1bis, nell'allegato E al presente provvedimento;
- h) nel caso i controlli di cui al p.to precedente dovessero evidenziare superamenti dei valori limite, dovrà essere immediatamente sospeso il riutilizzo sino alla risoluzione della criticità;
- i) decorsi 12 mesi dall'attivazione dell'impianto, qualora non emergessero criticità, la periodicità dei controlli di cui al precedente p.to c) potrà proseguire con cadenza trimestrale;
- j) per il riutilizzo del permeato dovrà essere realizzata una rete di distribuzione separata e realizzata in maniera tale da evitare rischi di contaminazione alla rete di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. I punti di consegna dovranno essere adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da quelli delle acque destinate al consumo umano.
- k) gli utilizzi industriali previsti, in prima istanza, per il permeato sono:
 - bagnatura strade, lavaggi piazzali;
 - irrigazione;
 - lavaggio mezzi/ruote;
 - stoccaggio antincendio;

dovrà essere data comunicazione agli Enti qualora si intenda attivare un nuovo uso industriale.

- l) il Gestore dovrà adottare un sistema di contabilizzazione della quota di permeato riutilizzato ai fini industriali;

4.3 ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

- a) Il nuovo scarico acque di prima pioggia VPP6, dotato di sistema di disoleazione, dovrà rispettare i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 Parte Terza del D. Lgs.152/2006
- b) Tutte le immissioni delle acque meteoriche di prima pioggia devono essere dotate almeno di pozzetti dissabbiatori e di campionamento.
- c) La ditta dovrà mantenere gli impianti ed i punti di immissione sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine detti punti devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/08 e s.m.i
- d) La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse alle immissioni delle acque meteoriche di prima pioggia, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri.

4.4 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

e) Sono presenti i seguenti punti di emissione, meglio dettagliati nel PMC allegato alla presente autorizzazione:

IAM_n punto di immissione di acque meteoriche del sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali. Ad essi sono convogliati per ruscellamento anche gli scarichi ISP_{2,6};

ISP_n Scarico delle acque di seconda pioggia (proveniente dal dilavamento aree asfaltate) verso colatori naturali (rio Termini e rio Tana) del sistema di regimazione e convogliamento in acque superficiali.

f) Tutte le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento devono essere dotate almeno di pozzetti dissabbiatori e di campionamento

g) La ditta dovrà mantenere gli impianti ed i punti di immissione sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine detti punti devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/08 e s.m.i

h) La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse alle immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri;

i) Qualsiasi modifica da apportare alle immissioni delle acque meteoriche di dilavamento o alle opere ad esse connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza;

5 EMISSIONI IN ATMOSFERA

5.1 EMISSIONI CONVOGLIATE

- a) La ditta, nell'esercizio della propria attività, dovrà contenere ciascuna delle sotto elencate emissioni entro i seguenti limiti:

Denominazione	Inquinanti	Limiti ⁽²⁾
E1-E2-E4 ⁽¹⁾	Polveri	10 mg/Nm ³
	HCl	10 mg/Nm ³
	Carbonio Organico Totale	100 mg/Nm ³
	HF	2 mg/Nm ³
	NOx	450 mg/Nm ³
	CO	500 mg/Nm ³

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%

(2) Valori medi rilevati in un periodo di campionamento di 1 ora

- b) Nel caso di attivazione della torcia, solamente in caso di emergenza, dovrà essere garantita la temperatura di combustione per la completa degradazione delle sostanze contenute nel Biogas.
- c) Il termo-reattore dei gruppi di cogenerazione alimentati a biogas dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. Dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento (post-combustore) installati sulle emissioni e le sostituzioni effettuate – data e tipologia di intervento. Il registro dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
- d) La Ditta dovrà dare comunicazione alla Provincia di Savona, Comune di Vado Ligure, ARPAL, ASL2, VVF, della data di messa in esercizio del nuovo cogeneratore (emittente E4), con almeno 15 giorni di anticipo.
- e) Il nuovo cogeneratore dovrà essere a regime entro il termine massimo di 30 giorni dalla messa in esercizio; nei 15 giorni successivi dovrà essere effettuato il collaudo dell'emittente **E4** finalizzato alla determinazione della concentrazione degli inquinanti di cui al punto 5.1. a) precedente e della misura della portata volumetrica
- f) Gli esiti del collaudo dovranno essere inviati alla Provincia di Savona, Comune di Vado Ligure, ARPAL, ASL2 entro 30 giorni dallo svolgimento delle analisi.
- g) Nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà dare comunicazione a questa Provincia, all'ARPAL, ed al Comune di Vado Ligure, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive.

- h) La ditta non potrà procedere all'installazione di condotti by-pass dell'impianto di abbattimento asservito alle emissioni **E1, E2, E4** (thermo-reattore); in caso di disservizio di detto impianto la relativa lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità dei sistemi di contenimento stessi.
- i) I condotti per lo scarico in atmosfera, dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.
- j) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; il rilevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed utilizzando i metodi analitici citati nell'Allegato E.
- k) la ditta dovrà provvedere a comunicare con almeno 15 giorni di anticipo, ad ARPAL, Provincia di Savona, Comune di Vado ligure, gli autocontrolli sulle emittenti denominate E1, E2, E4.

5.2 EMISSIONI DIFFUSE

- a) Al fine di contenere lo sviluppo di emissioni diffuse dovrà essere garantita
 - i. l'impermeabilizzazione dei lotti coltivati;
 - ii. la regolare copertura giornaliera dei rifiuti abbancati;
 - iii. la rapida copertura dei rifiuti in grado di dare luogo a sollevamento e dispersione di polveri, con uno strato di materiale adeguato a contenere il sollevamento ed il trasporto eolico di polveri e dovranno altresì essere adottate specifiche cautele di conduzione nonché idonei sistemi di contenimento (es. nebulizzazione del rifiuto prima durante e dopo la sua sistemazione sul suolo) atti ad impedire la dispersione stessa;
 - iv. l'efficienza del sistema di estrazione del biogas;
 - v. la sistematica bagnatura delle strade e delle piste di accesso alla discarica;
 - vi. il funzionamento dell'impianto di lavaggio ruote, posto in uscita alla discarica.
 - vii. la pulizia settimanale delle strade di accesso tramite spazzamento meccanico
 - viii. in condizioni meteorologiche sfavorevoli (vento superiore a 30 km/h) una pulizia immediata del materiale aerodisperso nell'area di discarica e di piazzale
 - ix. con cadenza settimanale un controllo visivo, per la verifica della presenza di eventuali rifiuti leggeri, sacchetti e altri materiali leggeri, i quali dovranno essere rimossi tempestivamente
 - x. un'adeguata nebulizzazione, mediante apposito cannon fog, dei rifiuti polverulenti durante lo scarico; in caso che durante le operazioni di scarico di tali rifiuti l'azione del cannon fog non fosse sufficiente a contenere la polvere, dovranno essere attuate procedure aziendali che prevedano la sospensione immediata dello scarico di rifiuti polverulenti e la valutazione di

soluzioni alternative adeguate (emanazione di apposito ordine di servizio scritto al personale addetto).

5.3 ODORI

- a) in relazione alle informazioni reperite in fase di omologa, il gestore deve essere in grado di conoscere preventivamente quali, tra i i rifiuti accettati, siano in grado di rilasciare emissioni maleodoranti;
- b) prima di ammettere allo scarico ed allo smaltimento un carico di rifiuti in grado di rilasciare emissioni maleodoranti il gestore dovrà apprestare, in prossimità del luogo di scarico, i presidi necessari per mitigare le emissioni maleodoranti stesse;
- c) durante lo scarico e la sistemazione al suolo del rifiuto maleodorante deve essere attivato un “cannone nebulizzatore”, posizionato in relazione alla direzione del vento e dei possibili recettori ;
- d) il rifiuto, dopo lo scarico, deve essere immediatamente sistemato al suolo;
- e) dovrà essere garantita l’immediata copertura dei rifiuti in grado di rilasciare emissioni maleodoranti, con uno strato compatto di terra vegetale/argilla di almeno 20 cm., o con altri rifiuti - o eow - di caratteristiche adeguate ad impedire il rilascio degli odori;
- f) il gestore, secondo quanto previsto dalla BAT 12 decisione UE 2018/1047, al fine di prevenire le emissioni di odori dovrà predisporre attuare e riesaminare regolarmente , un piano di gestione degli odori che includa quanto segue:
 - I. un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito dalla BAT 10
 - II. un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati (esposti)
 - III. un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso ad identificarne la o le fonti, caratterizzare i contributi delle fonti, attuare misure di prevenzione e/o riduzione

5.4 QUALITA’ DELL’ARIA

- a) dovranno essere previsti dei punti di monitoraggio monte-valle dell’attuale discarica autorizzata (comprensiva delle modifiche sostanziali);
- b) i punti di monitoraggio dovranno rispettare i seguenti criteri: uno a monte rispetto alla direttrice dei venti principali posizionato in prossimità del perimetro della discarica e uno a valle rispetto alla direttrice dei venti principali posizionato in prossimità del perimetro della discarica; nella scelta dei punti deve essere considerato il “monte/valle” rispetto alla direzione dei venti dominanti, determinata mediante apposito studio. Nella scelta dei punti deve essere tenuto conto anche della presenza di insediamenti abitativi;

- c) i parametri da monitorare sono PM10, H₂S, NH₃, Mercaptani, COV; potrà essere previsto il monitoraggio di altri parametri in funzione della tipologia di rifiuti che saranno conferiti in discarica;
- d) le frequenze di monitoraggio sono a cadenza mensile in gestione operativa e a cadenza semestrale in gestione post-operativa;
- e) i punti di monitoraggio sono quelli indicati nel PMC allegato al presente provvedimento
- f) le misure dovranno essere svolte con i seguenti metodi:

Parametro	Metodo
PM10	DLgs 155/2010 e smi (UNI EN 12341:2014)
H ₂ S	NIOSH 6013
NH ₃	NIOSH 6015- NIOSH 6016
Mercaptani	NIOSH 2542
COV	NIOSH 2549

- g) per il parametro "PM10" ogni misura dovrà avere la durata di 24 ore; per gli altri inquinanti la durata di ogni misura deve rispettare le indicazioni fornite dal metodo di misura in funzione delle concentrazioni d'inquinante attese; la durata delle misure, di volta in volta stabilita dal gestore, dovrà essere giustificata nei rapporti di prova;
- h) i campionamenti "monte-valle" dovranno essere condotti in contemporanea; qualora non fosse possibile, è opportuno che i campionamenti tra monte e valle siano condotti in condizioni meteo simili;
- i) le misure dovranno essere eseguite durante le operazioni di conferimento dei rifiuti in discarica e comunque nelle condizioni di esercizio più gravose;
- j) le misure vanno evitate durante piogge intense e nei giorni immediatamente seguenti in quanto in presenza di acqua stagnante o con terreno molto bagnato la superficie della discarica risulta meno permeabile ai gas, riducendone il flusso;

5.5 GAS DI DISCARICA

- a) la caratterizzazione qualitativa del biogas dovrà includere i parametri di cui al PMC allegato al presente provvedimento;
- b) la determinazione della composizione del biogas dovrà essere svolta attraverso il campionamento effettuato da un apposito bocchello situato a monte dell'ingresso del biogas al sistema di trattamento;
- c) la caratterizzazione quantitativa del biogas dovrà includere i seguenti parametri: flusso, depressione applicata; le misure dovranno essere eseguite sul collettore principale a monte dell'ingresso del biogas al sistema di trattamento;

- d) le frequenze di monitoraggio saranno a cadenza mensile in gestione operativa e a cadenza semestrale in gestione post-operativa;

6 LIVELLI DI GUARDIA

I Livelli di Guardia definiti in accordo con le indicazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1240 del 29/10/2010 avente ad oggetto: "Linee guida per la determinazione dei livelli di guardia e di indicatori ambientali sito specifici nelle discariche di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 36/03", sono riportati in APPENDICE 3 "Livelli di Guardia e Piani di Intervento", parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione; dovrà essere rispettato anche quanto previsto dal PMC.

I livelli di Guardia già definiti nella autorizzazione precedente, sono stati revisionati dal gestore a seguito dello studio geochimico finalizzato alla definizione dei fondi naturali per i parametri Ferro, Manganese e Calcio nelle acque sotterranee nei monitoraggi dei nuovi piezometri PN1 e PN2 (realizzati e monitorati in funzione dell'ampliamento lato Est).

Ai fini di quanto sopra il gestore ha infatti prodotto la seguente documentazione:

- Valutazione idrogeologica analiti piezometri – ampliamento impianto di Bossarino – redatta da Studio Progea - maggio 2020 e relative integrazioni
- Studio Geochimico delle acque nella discarica di rifiuti non pericolosi Bossarino – redatta da UNIGE – DISTAV – settembre 2021
- Valutazione idrogeologica analiti piezometri – ampliamento impianto di Bossarino – piezometri di controllo – redatta da Studio Progea - dicembre 2021
- Valutazione idrogeologica analiti piezometri – ampliamento impianto di Bossarino – Individuazione circolazioni idriche - redatta da Studio Progea - febbraio 2023
- Proposta dei nuovi livelli di guardia – marzo 2023

I suddetti studi nonché la proposta di modifica dei livelli di guardia sono stati oggetto di valutazione da parte di Arpal, in particolare dagli specifici settori della Direzione Scientifica, dalla quale non sono emersi elementi ostativi all'adozione dei livelli di guardia proposti.

I livelli di guardia oggetto dello studio sono da riferirsi al nuovo piezometro di valle PN1, mentre (fermo restando che in linea generale, la DGR 1240/2010 non prevede livelli di guardia differenziati per singolo piezometro, bensì riferiti alla falda di appartenenza), per quanto riguarda il piezometro di valle PZA, dovranno applicarsi i livelli di guardia riportati nell'Appendice 3 del PAUR 124/2018.

Si fa infine presente che l'ampliamento lato Est prevede la realizzazione di un ulteriore piezometro di valle PN3; tale piezometro in base agli studi di cui sopra dovrebbe ricadere in una zona caratterizzata dallo stesso chimismo del piezometro PN1. In futuro, al fine di stabilire i corretti livelli di guardia da adottare per il piezometro PN3, sulla base agli esiti dei primi monitoraggi sulle acque sotterranee prelevate da tale piezometro, dovranno essere in ogni caso svolte opportune considerazioni, che saranno oggetto di valutazione da parte degli Enti interessati.

I livelli di guardia relativi al piezometro PN1, sono stati inseriti nel documento "Appendice 3 - Livelli di guardia e Piani di Intervento".

Nel caso in cui durante l'effettuazione dei monitoraggi prescritti nel Piano di Monitoraggio si riscontrino superiori dei Livelli di Guardia dovranno essere attivati i Piani di Intervento riportati nella APPENDICE 3 "Livelli di Guardia e Piani di Intervento".

7 RUMORE

1. il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento, con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste;
2. tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente
3. i rilievi fonometrici dovranno includere, in accordo con la norma UNI/TR 11326:2009, la valutazione dell'incertezza strumentale associata al valore di Leq (banda larga, ponderazione A) e la corrispondente incertezza estesa (fattore 2, livello di confidenza dell'ordine del 95%).
4. gli esiti di ogni rilievo fonometrico dovranno essere riportati nelle apposite schede di misura approvate con D.D. Regione Liguria 18/2000; tali schede dovranno essere correlate da: time history, analisi di spettro, livelli percentili (L1, L10, L50, L90, L95, L99);
5. in caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, in base all'entità delle risultanze espresse, la Provincia di Savona porrà in atto le azioni di competenza.

8 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITA' IPPC

- a) Il Gestore dovrà conservare presso gli uffici di discarica, per essere resi immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, i documenti e i piani predisposti e approvati nel corso del procedimento.
- b) Il Gestore è tenuto a dare corso a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) secondo le modalità e le frequenze ivi previste.
- c) Il Gestore dovrà conservare presso gli uffici della discarica, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, almeno in formato A1, dell'insediamento dalle quali risultino:
- sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo, e/o equalizzazione – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione;
 - aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti;
 - punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione ove previste;

dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.

- d) Il Gestore trasmetterà annualmente, entro il mese di Gennaio, alla Provincia di Savona, Comune di Vado Ligure ed all'ARPAL. il calendario degli autocontrolli previsti nell'Allegato E al presente provvedimento e, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo (quest'ultimo da intendersi tassativo per ciò che concerne la verifica del mancato rispetto delle prescrizioni), darà comunicazione/conferma sulla data di esecuzione degli stessi. A tale proposito si elencano nel seguito i riferimenti di Provincia, Comune di Vado Ligure ed ARPAL:
- PEC Provincia: protocollo@pec.provincia.savona.it
 - PEC Comune Vado Ligure: ambiente@cert.comune.vado-ligure.sv.it
 - PEC ARPAL: arpal@pec.arpal.liguria.it

Contestualmente alla comunicazione annuale la società dovrà confermare o meno, ovvero dichiarare qualora non lo avesse fatto in precedenza, i metodi di campionamento e analisi. A seguito degli esiti del piano di monitoraggio potranno essere variate le modalità di autocontrollo e controllo nonché le periodicità previste per ogni parametro. Tali modalità potranno essere variate anche nel corso del periodo di riferimento del monitoraggio stesso previa comunicazione alle autorità competenti; in relazione ai metodi di misura, questi potranno variare, sia su proposta ARPAL che della Società e, comunque, tali variazioni risultano poco significative rispetto all'autorizzazione IPPC; nel caso di incongruenze potranno essere avviate le attività di interconfronto tra il laboratorio privato ed il laboratorio di controllo ARPAL.

- e) Il Gestore deve adottare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, affinché non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili.
- f) Il Gestore deve assumere le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
- g) Il Gestore dovrà sottoporre a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali; i rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
- h) Il Gestore dovrà garantire la custodia continuativa dell'impianto, eventualmente anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità che verrà comunicata unitamente ai recapiti telefonici utili.
- i) Il Gestore, al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, sia per prelevare campioni che per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.
- j) Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
- k) Qualsiasi variazione del nominativo del rappresentante legale e del responsabile tecnico della Società Green Up S.p.A. ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia, al Comune di Vado Ligure ed all'ARPAL.
- l) Il Gestore, in caso di cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, deve preventivamente darne comunicazione alla Provincia, al Comune di Vado Ligure ed all'ARPAL. La chiusura della discarica dovrà essere eseguita come previsto dal progetto approvato e da quanto previsto dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i.. Il Gestore deve provvedere alla "restituzione" del provvedimento autorizzativo mediante comunicazione via PEC.
- m) Il Gestore, a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica ove necessaria, deve adoperarsi per evitare qualsiasi rischio di inquinamento e sarà responsabile ai sensi della vigente legislazione civile e penale, per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre.
- n) Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di cessazione dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto dovrà essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere effettuate previo esame e nullaosta di questo Settore, fermi restando gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia. Questo settore provvederà alla verifica della corretta esecuzione di quanto previsto nel presente punto, al fine di provvedere, se possibile, allo svincolo delle garanzie finanziarie in essere.
- o) A far tempo dalla chiusura dell'impianto e per tutto il periodo di post-chiusura, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

- p) L'autorizzazione ha durata limitata al periodo di validità del presente provvedimento, salvo successivi rinnovi.

9 COMUNICAZIONI EX ART. 29-UNDECIES – INCIDENTI O IMPREVISTI

In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (*rif. articolo 29-undecies - Incidenti o imprevisti*), il Gestore deve informarne immediatamente l'Autorità Competente, il Comune e ARPAL e deve adottare immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

Entro massimo il giorno successivo all'evento il Gestore deve inviare una ulteriore comunicazione (per mezzo PEC) che contenga i seguenti elementi:

- la descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto;
- l'elenco di tutte le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06 e s.m.i.);
- la durata;
- le matrici ambientali coinvolte;
- i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente;
- l'analisi delle cause;
- le misure di emergenza adottate;
- le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta.

I criteri minimi secondo i quali il Gestore deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e smi, a seguito di:

- superamenti dei limiti per le matrici ambientali;
- malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione, ecc.);
- danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi;
- incendio;
- esplosione;
- gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;
- interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.);

- rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;
- eventi naturali.

Alla conclusione dello stato di allarme il Gestore deve redigere e trasmettere, per mezzo PEC, all’Autorità Competente, ai Comuni interessati e a ARPA territorialmente competente, un rapporto conclusivo, che contenga le seguenti informazioni:

- nome del Gestore e della società che controlla l’impianto;
- collocazione territoriale (indirizzo o collocazione geografica);
- nome dell’impianto e unità di processo sorgente emissione in situazione di emergenza;
- punto di rilascio (anche mediante georeferenziazione);
- tipo di evento/superamento del limite (descrizione dettagliata dell’incidente o evento imprevisto);
- data, ora e durata dell’evento occorso;
- elenco delle sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06 e s.m.i.);
- stima della quantità (viene riportata la quantità totale in kg (chilogrammi) delle sostanze emesse. La stima può essere anche basata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio e, nel caso di incidente con rilascio di sostanze, su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute in serbatoi, La metodologia di stima dovrà essere descritta all’interno del rapporto;
- analisi delle cause (Root cause analysis), nella forma più accurata possibile per quanto riguarda la descrizione, che hanno generato il rilascio;
- azioni intraprese per il contenimento e/o cessazione dell’evento (manovre effettuate per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative ultimate per ricondurre in sicurezza l’impianto) ed eventuali azioni future da implementare.

Il Gestore, dove già non effettuato nell’ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, dovrà comunque individuare preventivamente tutti gli scenari incidentali dal punto di vista ambientale che metterà a disposizione agli Enti di Controllo nelle fasi ispettive.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.

10 SPESE A CARICO DEL GESTORE

Come stabilito dall’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall’art. 29-decies comma 3 dello stesso decreto sono a carico del Gestore. A seguito di presentazione di fattura di ARPAL, il Gestore dovrà provvedere al versamento delle spese derivanti dall’esecuzione dei controlli di parte pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno, con le modalità di cui al PMC.